



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 24 MARZO 2025**

Riunione del 13.03.2025

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

Avv. Giulia Mennuni – Componente

CSA 08.24.25 – Reclamo della S.S. ASD DREAM TEAM ROMA (LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER) avverso il Comunicato Ufficiale n. 17 del Giudice Sportivo Territoriale CT Roma del 05/03/25 gara n. 476 1DFF 02/03/25

Con reclamo ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale del 06.03.2025 e successiva integrazione dei motivi del 08.03.2025 la ASD Dream Team (LA MOLISANA CASALANDIA DTR UNDER) ha impugnato il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato sul C.U. n. 17 del 5 marzo 2025, gara n. 476 1DFF 02/03/25 che ha stabilito: *“la ripetizione della gara “a porte chiuse”, ex art. 91 Regolamento Giurisdizionale, LUNEDÌ 31 MARZO, ore 20,45, stesso campo; e le seguenti sanzioni: 120600906 – LA MOLISANA CASALANDIA DTR Under (a carico di SOCIETA’) Multa € 300 (TRECENTO) per comportamento antisportivo del proprio pubblico che costringeva l’arbitro a sospendere la gara. 120601332 – COLLEVERDE VOLLEY (a carico di SOCIETA’) OBBLIGO DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, ex art. 91 Regolamento Giurisdizionale per COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO tenuto dai propri sostenitori. Sanzione da scontarsi nella gara n. 481. 120601332 – COLLEVERDE VOLLEY (a carico di SOCIETA’) MULTA € 600 (SEICENTO) per comportamento antisportivo del proprio pubblico che costringeva l’arbitro a sospendere la gara. 120601332 – COLLEVERDE VOLLEY (a carico di ATLETI: PICONI LORENZA – Penalità 4/4) SQUALIFICA PER UNA GIORNATA per COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO”*. La ASD Dream Team contestava, in sede di reclamo, all’esito della verifica del referto di gara, l’addebito delle responsabilità specificate nel provvedimento impugnato, ovvero sia il comportamento



antisportivo del proprio pubblico, attribuibile al contrario ad alcuni sostenitori della squadra avversaria, Colleverde Volley.

A sostegno del reclamo la ASD Dream Team allegava copia della denuncia sporta il 3 marzo 2025 al Commissariato di P.S. dalla addetta alla gara come segnapunti, Sig.ra Marzia Moriconi, riportandone alcuni passaggi, nonché la dichiarazione dell'allenatore della squadra La Molisana Casalandia DTR, Sig. Luca Liguori.

Tale documentazione, secondo la reclamante, comprovava non solo l'esclusiva responsabilità della Colleverde Volley ma trovava riscontro anche nel medesimo referto di gara.

Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento o comunque la riduzione dell'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale nonché l'audizione, ai fini probatori, del Sig. Luca Liguori, allenatore della squadra La Molisana Casalandia DTR, quale testimone.

All'udienza fissata per la discussione del reclamo era presente la Sig.ra Antonella Scacchi, Vice Presidente della ASD Dream Team la quale insisteva nelle conclusioni già rassegnate nonché la Sig.ra Pistorio, nell'interesse della società reclamata, che si opponeva alle richieste formulate dalla società reclamante, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

La Corte, riservatasi sull'ammissione delle prove istruttorie, le riteneva - all'esito della camera di consiglio - superflue ed influenti alla luce di quanto già acquisito in atti e pertanto si riservava di decidere.

Il ricorso, ad avviso di questa Corte, non merita accoglimento.

Riguardo ai motivi di reclamo occorre rilevare che, ex art. 2697 Cod. Civ. l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi: "onus probandi incumbit ei qui dicit" e, quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve, quindi, dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.

Il principio dell'onere della prova prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a proprio favore, cosicché occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 29063 del 6 Ottobre 2022).

Questa Corte intende, peraltro, ribadire che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara; le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese da mere affermazioni della parte



reclamante, dirette a negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato, senza alcun oggettivo supporto probatorio.

Il referto di gara riporta gli accadimenti occorsi in occasione dell'incontro ed evidenzia un clima di grande tensione, culminato in comportamenti antisportivi da parte di entrambe le tifoserie che hanno addirittura determinato l'intervento delle forze dell'ordine.

Tensione peraltro avvalorata dallo stesso video allegato al reclamo.

Inoltre l'esame delle riprese video versate in atti non fornisce specifici elementi di supporto alla diversa ricostruzione dei fatti e delle circostanze evidenziati dalla società reclamante nel proprio atto di interpellato: anzi, i fatti riprodotti nelle dette immagini trovano proprio riscontro in quanto riportato e descritto nel rapporto arbitrale, per cui anche la prova testimoniale richiesta al riguardo appare superflua.

Le sanzioni comminate, quindi, peraltro modulate per Società e tifoseria, secondo le diverse responsabilità, appaiono quindi corrette e meritano di essere integralmente confermate da questa Corte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello conferma il provvedimento impugnato del G.S.T. C.U. n. 17 del 5.03.2025.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 24 Marzo 2025